

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 81

40° anno

21 marzo 1997

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

---

Sommario

*Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea*

97/193/PESC:

- ★ **Posizione comune, del 17 marzo 1997, definita dal Consiglio ai sensi dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea su provvedimenti restrittivi nei confronti di persone che hanno commesso atti di violenza durante gli incidenti di Mostar il 10 febbraio 1997** .....

1

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo 1/70% — Milano.

*(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)*

**POSIZIONE COMUNE**

**del 17 marzo 1997**

**definita dal Consiglio ai sensi dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea su provvedimenti restrittivi nei confronti di persone che hanno commesso atti di violenza durante gli incidenti di Mostar il 10 febbraio 1997**

(97/193/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

considerando che l'Unione europea è impegnata in una politica di riconciliazione e di cooperazione tra le comunità di Mostar e nel rafforzamento della Federazione;

considerando che secondo il Consiglio gli incidenti che si sono verificati a Mostar il 10 febbraio 1997 minacciano di pregiudicare l'attuazione di questa politica;

considerando, in tale contesto, che il Consiglio reputa opportuno dare seguito alle raccomandazioni formulate dall'Ufficio dell'Alto Rappresentante a Sarajevo, secondo le quali a coloro che sono stati individuati come responsabili di atti di violenza durante gli incidenti di cui sopra si dovrebbe vietare di viaggiare in Europa e oltremare,

HA DEFINITO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE:

1. I nomi delle persone elencati nell'allegato sono comunicati ai fini della loro non ammissione nei territori degli Stati membri. L'elenco è aggiornato in seguito all'esito di ulteriori indagini e procedimenti giudiziari.
2. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per dare attuazione alle disposizioni di cui al punto 1 a decorrere dalla data di definizione della presente posizione comune.
3. La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1997.

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
G. ZALM

*ALLEGATO*

**ELENCO DELLE PERSONE DI CUI AL PUNTO 1**

HRKAC Ivan  
PLANINIC Zeljko  
PERIC Bozo

---